



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.12550/2024 R.G. promossa

da

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti

- ricorrente

contro

ARENA LUIGI, nato ad Aversa (CE) il 14.03.1958 - C.F. RNALGU58C14A512T, rappresentato e difeso dall'avv. PALMA DOMENICO come da procura in atti

- resistente

Oggetto: opposizione ATP

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 24.09.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 INPS, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per il superamento del requisito reddituale utile al riconoscimento della prestazione richiesta. _ARENA LUIGI, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.

L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che *“Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».*

Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 14.10.2024 e l'opposizione depositata in data 15/10/2024.

4. E' stato contestato dall' INPS il superamento del limite reddituale previsto per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.

Va osservato in generale che la Corte di Cassazione ha chiarito che è possibile da parte dell'INPS allegare fatti idonei a contrastare il diritto alla prestazione rivendicata, il cui requisito sanitario è oggetto di accertamento tecnico preventivo, non solo in sede di opposizione ad ATP ma anche nel successivo

giudizio relativo al pagamento dei ratei proposto ex art. 442 c.p.c.: *“nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall'INPS pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione”* (cfr. Cass. 30828/24).

Nella motivazione viene in particolare precisato dalla Suprema Corte che *“l'INPS, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla «pretesa fatta valere». Può, però, anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria -intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l'altrui diritto. Alcuni giudicati sono invero configurabili sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”*.

Del resto, l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:

- a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento;
- b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito; la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;

la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa; la sussistenza dei presupposti socio - economici, sanitari e degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289). L'orientamento espresso da Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 6085 del 17/03/2014, secondo cui il giudice adito per l'accertamento tecnico deve in ogni caso procedere alla nomina del c.t.u. pur in difetto degli ulteriori - rispetto al requisito sanitario - presupposti sostanziali per accedere alla prestazione cui l'accertamento è finalizzato, segnatamente i c.d. requisiti socioeconomici posti dal legislatore tra i fatti costitutivi della pretesa, non può condurre, ad esempio, a non considerare, ove sussistente, la prova positiva circa l'insussistenza di tali requisiti, determinandosi altrimenti, del tutto illogicamente, lo svolgimento di un'attività processuale finalizzata esclusivamente a fornire alla persona interessata una diagnosi medica fine a se stessa in una sede del tutto impropria qual è quella del processo civile, e comunque non può condurre alla mancata verifica dei (diversi) presupposti processuali e sostanziali che si pongono logicamente e giuridicamente a monte dell'accertamento sanitario. A simili conclusioni si giunge in ragione della natura giurisdizionale e contenziosa del procedimento per ATP, al quale si applicano le regole ed i principi generali applicabili a qualunque tipologia di processo e contenuti nel libro primo del codice di procedura civile. Tale impostazione trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8932/15, nella quale è stato affermato che: *“non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone – come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) – che l'accertamento medicolegale, pur sempre*

richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario. 4.11. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p..4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato”.

Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, dalla documentazione depositata dall'INPS in sede di opposizione si evince che Arena Luigi è in possesso di redditi in misura superiore a quella prevista per il riconoscimento della prestazione.

In particolare, in relazione alla domanda amministrativa presentata in data 6.12.2023 risulta un reddito di € 18813,00,00 per l'annualità 2023, in luogo del limite reddituale richiesto per tale annualità in € 5391,88 ed un reddito di € 14259,79 per l'annualità 2024, in luogo del limite reddituale richiesto per tale annualità € 5725,46. In assenza di ulteriori elementi di segno contrario che la parte era tenuta ad allegare ed a documentare, si presume che il reddito documentato dall'INPS (cfr. reddito da lavoro dipendente sulla base del modello 730 relativo ai

redditi dell'anno 2023 e prospetto lista pagamenti del cassetto previdenziale depositati dall'INPS nel fascicolo della presente opposizione) sia rimasto inalterato anche nel successivo periodo.

In difetto del necessario requisito reddituale per beneficiare della prestazione oggetto dell'originario ricorso di atp (assegno mensile di assistenza), il ricorso proposto da ARENA LUIGI va dichiarato inammissibile.

3. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass. n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'INPS

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso di atp proposto da ARENA LUIGI;
- spese irripetibili.
- pone definitivamente a carico a carico dell'INPS le spese di CTU, liquidate in atti.

Aversa, 25.9.2025

IL GIUDICE DEL LAVORO

d.ssa Stefania Coppo